



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL PRESIDENTE

Prot. n. 4674/C10AGR

Roma, 25 novembre 2010

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X

Egr. Dott. Dario Stefano
Assessore della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione
"Politiche agricole"

e, p.c. Egr. Dott. Hans Berger
Assessore della Provincia autonoma
di Bolzano
Coordinatore vicario della
Commissione "Politiche agricole"

Signori Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

LORO SEDI

Gentile Coordinatore,

desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione la nota con la quale il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giancarlo Galan, ritorna sulla vicenda delle linee guida di coesistenza tra colture convenzionali, geneticamente modificate e biologiche, chiedendo di riaprire il dibattito in sede di Conferenza delle Regioni al fine di pervenire all'adozione del provvedimento ovvero alla definizione di ipotesi alternative per adempiere alla sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010.

Al riguardo, La pregherei di voler approfondire il tema nell'ambito della Commissione da Lei coordinata e di definire una **proposta motivata di soluzione** da sottoporre alla Conferenza nella seduta programmata per **il prossimo 16 dicembre**.

In attesa di un cortese riscontro, invio i migliori saluti.


Vasco Errani

All.: c.s.



Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 18/11/2010
Numero: **0010388**
Classifica:



Rosario Vareso

a seguito della decisione assunta dalla Conferenza Stato Regioni del 7 ottobre scorso, mi vedo costretto a tornare sulla vicenda delle linee guida di coesistenza tra colture convenzionali, geneticamente modificate e biologiche.

Il documento in discussione, infatti, è stato ritirato su richiesta delle Regioni, ritenendolo superato dai nuovi orientamenti emersi e dalle proposte normative avanzate a livello comunitario.

Nel contempo, è stato fatto pervenire un documento in cui mi viene chiesto, tra l'altro, di procedere con l'attivazione della clausola di salvaguardia.

Al riguardo, è opportuno premettere che l'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, recepita con l'articolo 25 del d.lgs. 224/2003, consente a ciascuno Stato Membro di limitare temporaneamente o di vietare l'uso e la vendita sul proprio territorio di un OGM autorizzato nel momento in cui, sulla base di nuove informazioni relative a una nuova valutazione di rischio ambientale o nuove conoscenze scientifiche, abbia motivo fondato di ritenere che esso rappresenti un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Tale procedura necessita pertanto del supporto di dati scientifici solidi che l'Italia non possiede, anche per mancanza di attività di sperimentazione, in grado di dimostrare, in maniera inequivocabile, la possibile esistenza di un danno sulla salute o sull'ambiente.

Nel corso degli ultimi anni, Austria, Ungheria, Grecia, Francia, Lussemburgo e Germania hanno invocato la clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, nei confronti di varietà di mais geneticamente modificato e, conseguentemente, hanno vietato temporaneamente l'uso e la coltivazione di alcune varietà.

Dott. Vasco Errani
Presidente della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome di Trento e Bolzano
Via Parigi, 11
00187 ROMA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
19. NOV. 2010
PROT. N° <i>6676/clovr</i>

Copia a:

Prof. Ferruccio Fazio, Ministro della Salute

On.le Stefania Prestigiacomo, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

On.le Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale



Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

Puntualmente, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha espresso parere contrario alle motivazioni avanzate dai vari Stati Membri, affermando, in tutti i casi, che non sussistono elementi che invalidano la precedente valutazione del rischio o che forniscano nuove informazioni sull'esistenza di nuovi effetti avversi non previsti.

La Commissione europea ha quindi, in tutti i casi, proposto una bozza di decisione finalizzata a rimuovere il divieto di commercializzazione e uso del MON810 sul proprio territorio. Il Consiglio dell'Unione europea, ad oggi, si è espresso solo nel caso di Austria e Ungheria, non raggiungendo una maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta della Commissione, mentre per Francia, Grecia, Germania e Lussemburgo si è ancora in attesa.

Inoltre, il dibattito su ipotesi di modifiche legislative in materia di autorizzazione alla coltivazione, che si è avviato in sede comunitaria e il cui iter non da certezza né sull'esito né sui tempi, non giustifica affatto il blocco dell'adempimento di emanare norme sulla coesistenza.

Inoltre, il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE, in data 5/11/2010, ha emanato un parere con il quale solleva forti dubbi circa la compatibilità della proposta legislativa avanzata dalla Commissione Europea, sia con il Trattato dell'Unione Europea sia con le regole del commercio internazionale.

E' importante, infine, sottolineare che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010, relativa al ricorso avanzato dal titolare dell'azienda agricola Dalla Libera, ha ribadito che *"non si può ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con disposizioni specifiche non toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità, da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004.*

Tanto più che, per stessa affermazione della Consulta, non è più discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell'ordinamento nazionale, "costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati". Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell'ordinamento nazionale, quello che è un principio imposto dal diritto comunitario".

Oltre a quanto sopraesposto occorre anche considerare gli obblighi connessi all'esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 10986/2010, nella parte in cui si stabilisce che: *Non è possibile bloccare i procedimenti autorizzatori. Tuttavia ciò non significa che il Ministero debba pronunciarsi sull'istanza della ricorrente prescindendo dall'attuazione*



Il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali

della coesistenza ma, in considerazione dell'inerzia delle Regioni, può disciplinare direttamente le norme di coesistenza ai sensi del potere conferitogli dall'art. 117 comma 5 della Costituzione in caso di mancata attuazione di norme comunitarie.

Tutto ciò premesso, ove non si riuscisse ad adottare le linee guida sulla coesistenza, per interrompere uno stallo che dura ormai da anni, si porrebbe l'obbligo di valutare tutte le possibili ipotesi alternative per adempiere alla sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010.

Per questo, Ti chiedo di adoperarTi affinché il dibattito in Conferenza possa essere ripreso al più presto, allo scopo di arrivare ad un accordo sulla materia ormai non più procrastinabile, volto alla definizione di un quadro normativo chiaro, anche in materia di sanzioni e controlli.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, colgo l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.

Giancarlo Galan

ms.